

cata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riguardo alle strutture operanti nel territorio della regione Sicilia.

13. 26. Adduce, Susini, Albonetti, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 11)

**ARTICOLO 15 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).

1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.

5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 » sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2008, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: « messaggi » è sostituita dalla seguente: « spot »;

b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: « se comprende forme di pubblicità » sono inserite le seguenti: « diverse dagli spot pubblicitari » e le parole: « le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « gli spot pubblicitari » e, al secondo periodo, la parola: « offerte » è sostituita dalle seguenti: « pubblicità diverse dagli spot pubblicitari ».

8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). — 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ART. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria).

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo pe-

riodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

02. Le radiofrequenze resesi disponibili ai sensi del comma 01 sono riassegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestre in tecnica digitale, garantendo la pluralità dei soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

15. 1. Giulietti, Duca, Panattoni, Grignaffini.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per eminenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria.

15. 2. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

15. 3. Giuliotti, Duca, Panattoni, Grignafini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

* **15. 4.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

* **15. 20.** Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'atto dell'approvazione della presente legge uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofo-

nici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal presente piano.

15. 5. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive terrestri non sia attuato entro il giugno del 2004, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale delle frequenze in vigore.

15. 6. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: All'atto della completa attuazione del piano nazionale delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale *con le seguenti:* Alla data di approvazione della presente legge.

15. 7. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: All'atto della completa attuazione del piano nazionale delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale *con le seguenti:* Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale.

15. 8. Colasio, Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore *aggiungere le seguenti:* di reti e.

15. 9. Colasio, Sasso, Titti de Simone.

Al comma 1, sostituire le parole da: non può essere titolare *fino alla fine del comma con le seguenti:* è sottoposto alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti stabilite dalla medesima legge n. 249 del 1997.

15. 10. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 2, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 10 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: o più del 20 per cento *con le seguenti:* o più del 10 per cento.

15. 11. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 15 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: o più del 20 per cento *con le seguenti:* o più del 15 per cento.

* **15. 12.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 15 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: o più del 20 per cento *con le seguenti:* o più del 15 per cento.

* **15. 13.** Colasio, Lusetti, Pasetto, Gentiloni Silveri.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento *con le seguenti:* diffondere più del 15 per cento.

15. 14. Giulietti, Adduce, Albonetti, Duca, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento con le seguenti: diffondere più del 17 per cento.

15. 15. Tidei, Rognoni, Susini, Panattoni, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere più del 20 per cento con le seguenti: diffondere più del 18 per cento.

15. 16. Grignaffini, Duca, Albonetti, Giachetti, Pasetto, Colasio.

Al comma 1, sostituire le parole: o più del 20 per cento con le seguenti: o più del 15 per cento.

15. 17. Tidei, Panattoni, Rognoni, Grignaffini, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 1, sostituire le parole: o più del 20 per cento con le seguenti: o più del 17 per cento.

15. 18. Duca, Grignaffini, Giulietti, Albonetti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 1, sostituire le parole: o più del 20 per cento con le seguenti: o più del 18 per cento.

15. 19. Rognoni, Giulietti, Adduce, Colasio, Carra, Bimbi.

Sostituire il comma 2 con la seguente:

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, individuati i mercati rilevanti, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 delle direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, verifica che non sussistano e non si costituiscano nel sistema integrato delle comunicazioni e in ogni singolo mercato

rilevante, con particolare riferimento al mercato dell'emittenza televisiva analogica di reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249, posizioni dominanti.

15. 21. Gentiloni Silveri, Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, per promuovere la concorrenza nel settore, per tutti i soggetti facenti parte del settore integrato delle comunicazioni, l'operatore che, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, comma 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, individuate, in quanto compatibili con le disposizioni di detta legge e successive modificazioni, detiene la maggiore quota delle risorse non può aumentare la propria quota né per via di acquisizioni né nel sistema integrato delle comunicazioni né in alcun singolo mercato che lo compone, neppure previa dismissione in altri settori. Tale divieto si applica per un periodo transitorio di cinque anni e può essere esteso per ulteriori tre anni dall'autorità garante delle comunicazioni in relazione allo stadio di sviluppo e diffusione della televisione digitale terrestre.

15. 22. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Al comma 2, sostituire le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni con le seguenti: in ciascun mercato.

15. 24. Rognoni, Raffaldini, Albonetti.

Al comma 2, sostituire le parole da: integrato delle comunicazioni, i soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: dei media radiofonici e televisivi in tecnica analogica o digitale, via etere o cavo, e della stampa quotidiana e periodica, i

soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 15 per cento delle risorse di ciascun specifico settore (radiofonico, televisivo e stampa quotidiana e periodica).

15. 23. Colasio, Raffaldini, Titti De Simone.

Al comma 2, dopo le parole: integrato delle comunicazioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 5;

all'articolo 28, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: 8, 9,

15. 25. Colasio, Gentiloni Silveri, Tidei, Albonetti, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 12 per cento.

15. 26. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 15 per cento.

15. 27. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 16 per cento.

15. 28. Panattoni, Tidei, Susini, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 18 per cento.

15. 29. Susini, Rognoni, Tidei, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti 19 per cento.

15. 30. Grignaffini, Giulietti, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 2, dopo le parole: risorse complessive aggiungere le seguenti: dei singoli mercati di riferimento che compongono il.

15. 31. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 2, sostituire le parole: del settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: dei singoli mercati di riferimento.

15. 32. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 2, sostituire le parole: settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

15. 33. Gentiloni Silveri, Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e non oltre il 25 per cento in uno dei mercati di riferimento.

15. 34. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Si definiscono « risorse del sistema integrato delle comunicazioni » i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satellite, derivanti da pubblicità, telepromozioni, televendita, ed escluso il provento del canone di cui all'articolo 18; i ricavi da pubblicità e da vendita al pubblico di quotidiani e periodici; i ricavi dell'editoria, esclusa quella scolastica e scientifica; i ricavi delle sale di proiezione cinematografica derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e di spazi pubblicitari; i ricavi dalla vendita e locazione di film su qualsiasi supporto; la pubblicità stradale; la pubblicità su annuari telefonici. Gli eventi sportivi ed altri eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in via forfettaria con percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall'evento, compresi i diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell'evento stesso sul territorio nazionale. La percentuale è determinata dall'Autorità garante delle comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i costi per le campagne pubblicitarie, altre attività promozionali e ogni manifestazione fieristica o aziendale. Per ricavi si intende la voce di bilancio consolidato come definito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

15. 35. Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli conseguiti dai soggetti di cui al medesimo comma, nei settori di attività individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti e servizi, da

convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.

15. 38. Panattoni, Giulietti, Grignaffini, Tidei.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata ai consumi delle famiglie.

15. 36. Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: dal finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo *fino alla fine del comma con le seguenti:* da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche.

15. 39. Gentiloni Silveri, Colasio, Tidei, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo al netto dei diritti dell'erario,

* **15. 40.** Colasio, Tidei.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radio-televisivo al netto dei diritti dell'erario,

* **15. 41.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni, da televendite,

15. 42. Giulietti, Susini, Rognoni, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti e di imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

15. 43. Tidei, Panattoni, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da convenzioni con soggetti pubblici,

15. 44. Grignaffini, Albonetti, Adduce, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da provvidenze pubbliche,

15. 45. Tidei, Rognoni, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento,

15. 46. Susini, Tidei, Rognoni, Giulietti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da sponsorizzazioni,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g del comma 1 dell'articolo 2.

15. 47. Adduce, Panattoni Albonetti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: da televendite *fino alla fine del comma.*

15. 48. Rognoni, Panattoni, Duca, Tidei, Susini, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da televendite, dagli investimenti di enti e di imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

15. 49. Albonetti, Adduce, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da televendite,

15. 50. Giulietti, Grignaffini, Susini, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sostituire le parole da: dagli investimenti *fino alla fine del comma:* da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di abbonamenti.

15. 37. Lusetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

* **15. 38-bis.** Colasio, Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi,

* **15. 39-bis.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Susini, Raffaldini, Albonetti, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche,

15. 40-bis. Adduce, Rognoni, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da convenzioni con soggetti pubblici,

* **15. 41-bis.** Giulietti, Rognoni, Tidei, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da convenzione con soggetti pubblici,

* **15. 42-bis.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetto, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da provvidenze pubbliche,

** **15. 43-bis.** Susini, Duca, Tidei, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da provvidenze pubbliche,

** **15. 44-bis.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetto, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

* **15. 45-bis.** Colasio, Pasetto, Titti De Simone, Carra, Bimbi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

* **15. 46-bis.** Susini, Panattoni, Giulietti.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento,

15. 47-bis. Susini, Duca, Albonetti, Adduce, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Al comma 3, sopprimere le parole: da vendite di beni, servizi fino alla fine del comma.

* **15. 48-bis.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetto, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: da vendite di beni, servizi fino alla fine del comma.

* **15. 49-bis.** Panattoni, Rognoni, Tidei, Duca, Tuccillo, Carra, Gambale, Rusconi.

Sopprimere il comma 4.

** **15. 100.** Colasio, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4.

** **15. 101.** Panattoni, Duca, Grignaffini.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

15. 102. Susini, Panattoni, Grignaffini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

15. 103. Adduce, Albonetti, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

15. 104. Grignaffini, Duca, Adduce, Tidei, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

15. 105. Duca, Rognoni, Adduce, Albonetti, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 15 per cento.

15. 106. Susini, Duca, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

15. 107. Albonetti, Duca, Rognoni, Grignaffini, Colasio, Carra, Bimbi.

Sopprimere il comma 5.

15. 108. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: prima del 31 dicembre 2008.

* **15. 109.** Colasio, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: prima del 31 dicembre 2008.

* **15. 143.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008 con le seguenti: fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

15. 130. Colasio, Raffaldini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008 con le seguenti: prima del totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.

15. 131. Rognoni, Grignaffini, Duca, Pannattoni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

15. 114. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

15. 115. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

15. 116. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

* **15. 117.** Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena, Colasio, Gentiloni Silveri, Lusetti, Pasetto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

* **15. 118.** Boato, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Intini, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzucca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

15. 110. Rognoni, Albonetti, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2009.

15. 111. Rognoni, Giulietti, Duca, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 aprile 2009.

15. 112. Susini, Albonetti, Adduce, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 gennaio 2009.

15. 113. Tidei, Giulietti, Rognoni, Albonetti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e concessionarie per la radiodiffusione sonora.

15. 123. Lusetti, Colasio, Raffaldini, Rognoni.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed imprese radiofoniche.

15. 124. Colasio, Titti De Simone.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizzazione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in imprese editrici di cui sopra.

15. 119. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Sopprimere il comma 7.

* **15. 120.** Rognoni.

Sopprimere il comma 7.

* **15. 125.** Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 7, lettera a), dopo la parola: spot aggiungere le seguenti: televendite e telepromozioni.

15. 93. Gentiloni Silveri, Colasio, Titti De Simone, Carra.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

15. 126. Colasio, Pasetto, Titti De Simone.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma le telepromozioni sono equiparate agli spot.

15. 121. Colasio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei soggetti privati che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non può eccedere il 10 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.

15. 126-bis. Lusetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nessun soggetto può superare il 25 per cento nella raccolta delle risorse sul mercato integrato della pubblicità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g). Il limite si applica a tutte le forme di pubblicità qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

15. 140. Rognoni, Raffaldini, Albonetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali.

In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da 250.000 euro a 1.000.000 di euro e alle imprese televisive locali una sanzione amministrativa da 100.000 euro a 500.000 euro.

15. 141. Lusetti.

Sopprimere il comma 8.

15. 122. Rognoni, Giulietti, Raffaldini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 16 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER
L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO
DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 16.

*(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato « testo unico della radiotelevisione », coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:

a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televi-

siva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;

c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera *c)* avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'at-

tività di fornitura di cui alla lettera *b)*, ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;

e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;

f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera *e)*, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata « Conferenza Stato-

regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 16.

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).

Al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: della radiotelevisione.

16. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL PROVVEDIMENTO NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 17.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la tra-

smissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi

provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 17.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: televisive con la seguente: radiotelevisive.

17. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte,

Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in lingua ladina aggiungere le seguenti: e tedesca.

*** 17. 1.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collé.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in lingua ladina aggiungere le seguenti: e tedesca.

*** 17. 2.** Kessler.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in lingua ladina aggiungere le seguenti: e tedesca.

***17. 6.** Boato.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: di Trento aggiungere le seguenti: , nonché per i comuni di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo nella provincia di Belluno,

17. 3. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collé, Bressa, Boato.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , in lingua albanese per la provincia di Palermo.

17. 11. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.